



TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 25

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 24

L'assessore che, prima della pronuncia della sentenza, manifesta indebitamente il suo parere sull'oggetto del procedimento, e' escluso, con decreto motivato del presidente della Corte d'assise, dal far parte della Corte ed e' condannato al pagamento di una somma da L. 300 a L. 3000, a favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del rinvio, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni stabilite dalla legge.

Copia del decreto e' in ogni caso comunicata dal presidente al Ministro per la grazia e giustizia anche per l'eventuale revoca dalla nomina ad assessore a' termini dell'art. 11.

Versione in vigore dal 13 novembre 1935 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-25-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-24/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it